



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi"
ALTA VALDICHIANA SENESE: SINALUNGA - TORRITA DI SIENA - TREQUANDA - MONTEPULCIANO

**DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 35 del 3 Settembre 2026**

Oggetto: Rinnovo e Designazione Componente dell' Organo di Controllo della Costituenda società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (*ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016, dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016 e dell'art. 7 del D.lgs 36 del 2023*) dell'APSP Istituto Maria Redditi denominata ASP Redditi Assistenza Pubblica SRL;

Il giorno Giovedì 3 Settembre 2026, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi", a seguito della convocazione predisposta con nota prot. 937 del 31 Agosto 2026, conservata in atti, ed a seguito dell'insediamento del C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 1 del 30.01.2025.

Presiede la riunione **CLAUDIO BOTARELLI - PRESIDENTE** del C.d.A. il quale, identifica e constata che sono presenti n. 5 componenti il C.d.A.

	Presenti	Assenti
CLAUDIO BOTARELLI	X	
LAURA PERUGINI	X	
GIANLUCA ROMANI	X	
MARIO LANDOLFI	X	
OGLIALORO ROBERTO	X	

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta presente il dr. Pelosi Lorenzo.

Risultano assenti la Presidente Grazia Meacci ed il componente dr. Luca Turchi.

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Sabina Meoni, in qualità di Istruttore amministrativo dell'APSP Istituto Maria Redditi ed incaricato della redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 14 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto la *“costituzione di società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 e dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016)”*, attraverso la quale l'ASP decideva di:

- 1) approvare la relazione predisposta dal Direttore e RUP dell'ASP per il ricorso all'autoproduzione dei servizi strumentali secondo il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs 175 del 2016 e dell'art. 192 del d.lgs 50 del 2016;
- 2) approvare lo schema di atto costitutivo e statuto della società *in house* denominata “ASP Redditi Assistenza Pubblica S.r.l.”;
- 3) trasmettere l'atto deliberativo tramite PEC al Comune di Sinalunga, all'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016;
- 4) di riservarsi di assumere ogni determinazione definitiva in ordine al procedimento avviato per la costituzione della società *in house* e per l'affidamento dei servizi, una volta decorsi i termini previsti dalle disposizioni di legge di cui al precedente punto;
- 5) di pubblicare l'atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Istituto Maria Redditi”: <https://www.istitutoredditi.it/>;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 25 del 29 Giugno 2023 con la quale sono stati integrati gli atti e le motivazioni per tale costituzione sulla scorta del parere reso dalla Corte dei conti pervenuto al Ns Prot. Aziendale n. 247 del 27 Aprile 2023;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 31 del 5 Settembre 2023 con la quale si Deliberava di:

- 1) di Prendere atto della Deliberazione n. 162/2023/PASP della Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA nella quale viene specificato che relativamente al caso di specie, *“le più analitiche motivazioni fornite dall'Ente rappresentano quelle ulteriori ragioni che possono giustificare la costituzione della società partecipata, nonostante il parere parzialmente negativo della Sezione. Ragioni che, però, non devono essere sottoposte alla verifica della Sezione, ma pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente”* ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, pervenuto al ns. Istituto in data 18 Luglio 2023 con Prot. Az. n. 420, (di cui risulta parte integrante del presente atto);
- 2) di Confermare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 n. 29 Giugno 2023 e le relative motivazioni;
- 3) di Prendere atto che risultano trascorsi i tempi relativamente alle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs 175 del 2016 ed all'art. 14, comma 7, della L.R. toscana 43 del 2004;
- 4) di dare mandato al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di provvedere alla Costituzione della Società a responsabilità limitata denominata “ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L.” - con socio unico, configurata come *in house* e pertanto soggetta al “controllo analogo” da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, secondo quanto Disposto dall'Allegato b della Deliberazione del CdA n. 25 del 29 Giugno 2023, recante *Statuto revisionato tenendo conto del parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo della Toscana n. N. 97/2023/PASP del 26 aprile 2023*, all'interno del quale sono

presenti gli elementi essenziali necessari, quali TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA;

- 5) di dare mandato al Presidente *pro tempore* ed al Direttore dell'APSP Istituto Maria Redditi, anche disgiuntamente tra loro, di procedere con ogni adempimento di competenza destinato alla formale attivazione della sopracitata costituenda società;
- 6) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Istituto Maria Redditi": <https://www.istitutoredediti.it/>.

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'APSP n. 39 del 17 Novembre 2023 con la quale viene Nominato l'Amministratore Unico della costituenda Società in House ed Autoproduzione di servizi strumentali;

Preso atto che con Deliberazione n. 45 del 4 Dicembre 2023 è stato designato l'organo di controllo dell' "ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L.";

Considerato che ad oggi occorre rinnovare tale Organo di Controllo dell'"ASP REDDITI ASSISTENZA PUBBLICA S.R.L.";

Ricordato che

- ai sensi del Art. 15 - Organo di controllo - TITOLO QUINTO – CONTROLLO dello statuto della predetta società in house providing approvato con Deliberazione del CdA n. 31 del 5 settembre 2023, L'Assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri;
- per le società definite srl, come è noto, è consentita una certa flessibilità, ed infatti il precepto del primo comma dell'articolo 2477 recita in questo modo: *L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.*
- le società a responsabilità limitata possono, pertanto, scegliere di nominare il sindaco unico o il revisore unico, seppure le differenze esistenti tra l'organo di controllo e il revisore non sono di scarso rilievo.
- che il collegio sindacale, se previsto o più normalmente il sindaco unico, è un vero organo societario, che partecipa attivamente alla vita sociale facendo parte delle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci.
- Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto (il controllo di legalità) e si occupa della revisione contabile e del bilancio se incaricato.
- Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, e come visto sopra ha anche la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce, mentre al revisore al contrario non possono essere estese le attribuzioni dell'articolo 2403 c.c. (in senso contrario la massima 124 del Consiglio notarile di Milano), che pertanto si occuperà della revisione dei conti.
- la scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing" (Cass. civ., Sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24591) (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 432);
- che sebbene le società in house costituiscano articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano, ciò non implica che anche sotto ogni altro profilo l'adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza tali società sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano inoperanti: "sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia

- giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di[s]posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato" (Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759);
- secondo quanto disposto dall'art. 2399 del C.C. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
 - la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco;
 - lo statuto non prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi, oltre a quelli sopra definiti;
 - è opportuno considerare che, nei "principi" della Norma di comportamento 1.4 del Collegio sindacale di società non quotate (Norme pubblicate dal CNDCEC nel settembre 2015), è evidenziato come, non essendo possibile "individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano compromettere l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso". Nell'ambito dei criteri applicativi della medesima Norma, inoltre, si precisa come, nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza, il sindaco debba tener presente "se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco [stesso] in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia"
 - secondo quanto definito dal C O N S I G L I O N A Z I O N A L E D E I D O T T O R I C O M M E R C I A L I S T I, che definisce L'INDIPENDENZA DEL SINDACO E/O DELREVISORE CONTABILE, il tema dell'indipendenza del sindaco/revisore è oggi centrale alla luce della riforma societaria e che l'indipendenza è il principale mezzo di cui dispone la professione economico-giuridico-contabile per dimostrare alla collettività che i soggetti preposti al controllo legale dei conti sono in grado di svolgere le loro funzioni secondo principi generalmente riconosciuti, anche con riferimento proprio all'obiettività ed all'integrità, fornendo le indicazioni per consentire al professionista di poter operare le opportune valutazioni relative al problema della ricorrenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico nell'ambito degli organi deputati al controllo;

Visto l' art. 17 dello Statuto dell'APSP Istituto Maria Redditi;

Richiamati di seguito in sintesi i "principi di fondo" che debbono guidare nella valutazione delle situazioni concrete.

- 1) L'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica ed, in quanto tale, deve essere valutato alla luce di principi di base piuttosto che attraverso regole dettagliate.
- 2) L'indipendenza deve essere giudicata in punto di fatto ma anche di apparenza, secondo la ragionevole percezione che può avere, al riguardo, un soggetto terzo informato.

3) L'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza.

4) Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale ed altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, ed il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze in questione.

5) Il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-patrimoniale - anche con riferimento alla nuova formulazione dall'art. 2399, lettera c), C.C. - può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali.

6) La misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, ecc.). Tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al medesimo gruppo, oltrepassi, per servizi di revisione e non, il 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale, individuale o associato. I casi dubbi debbono essere sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti.

7) L'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.

Valutato pertanto di affidare la Nomina di cui all'Oggetto ad un professionista di accertata esperienza, pratica e conoscenza della materia in questione, pienamente a conoscenza della gestione del business dell'impresa, che possa praticare un controllo imparziale sulle attività della ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L.;

Specificato che è nell'intenzione di questa Amministrazione rinnovare l'incarico al Rag. Comm Sondri Mirio, di cui è stato acquisito in atti il curriculum e le dichiarazioni di non incompatibilità nei termini di cui allo Statuto sopra dichiarato;

Ritenuto opportuno rinnovare l'incarico al Rag. SONDRI MIRIO nata a Sinalunga (Si) il 15.12.1951 e residente a Torrita di Siena in via di Traversa Valdichiana Est, 144 con studio in Torrita di Siena, C.F. SNDMRI51T15A468G , Isc. Ord. Dott. Comm. ed Esperti Contabili della Provincia di Siena ed Iscritta all'albo dei Revisori a far data dal 10.02.1992;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dell'Organo di controllo nominando il Rag. Mirio Sondri, come sopra specificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

AD UNANIMITÀ DEI VOTI REGOLARMENTE ESPRESSI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse si intendono tutte di seguito richiamate sono parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che si deve procedere, secondo quanto disposto ai sensi del Art. 15 - Organo di controllo - TITOLO QUINTO – CONTROLLO dello statuto della predetta società in house providing approvato con Deliberazione del CdA n. 31 del 5 settembre 2023, alla nomina dell'organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri;
3. di provvedere alla Nomina dell'Organo di Controllo costituito da unico componente o Sindaco Unico;
4. di nominare pertanto quale Organo di Controllo per la durata in carica di ulteriori tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, **il Rag. SONDRI MIRIO** nato a Sinalunga il 15.12.1951 e residente a Torrita di Siena in via di Traversa Valdichiana Est, 144 con studio in Torrita di Siena, C.F. SNDMRI51T15A468G , Isc. Ord. Dott. Comm. ed Esperti Contabili della Provincia di Siena ed Iscritta all'albo dei Revisori a far data dal 10.02.1992;
5. di attribuire all'Organo Nominato tutti i compiti al medesimo assegnati dallo Statuto della Costituenda Società;
6. Di Confermare la nomina sopraindicata attraverso Delibera dell'Assemblea dei soci della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica SRL, durante la prima seduta di insediamento;
7. Di Stabilire la durata dell'incarico in anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno di nomina e presa d'atto della presente Deliberazione per della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica SRL;
8. Di Rimandare su indicazione del CdA dell'APSP, all'Assemblea della Società ASP Redditi Assistenza Pubblica S.R.L., la definizione del compenso che viene determinato nelle medesime somme erogate nel precedente incarico;
9. Di Trasmettere copia del presente provvedimento al Rag. Sondri Mirio;

Il presente verbale, previa lettura, è approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BOTARELLI CLAUDIO _____

I CONSIGLIERI presenti

- F.to MARIO LANDOLFI _____
- F.to GIANLUCA ROMANI _____
- F.to ROBERTO OGLIALORO _____
- F.to PERUGINI LAURA _____

L'INCARICATO DELLA VERBALIZZAZIONE

SABINA MEONI _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione è immediatamente esecutiva.

L'Incaricato della verbalizzazione, Dr.ssa SABINA MEONI _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:

Albo dell'Azienda: dal 3 Settembre 2026 al 18 Settembre 2026 - N° Rep. 275

Albo del Comune di Sinalunga: dal _____ al _____ Rep. n.

Sinalunga, 3 Settembre 2026

Il Responsabile



[Handwritten signature]